



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Emissioni in atmosfera/AIA
Ufficio: Emissioni in atmosfera/AIA

N.Reg. 280 del 02/10/2026

Treviso, 02/10/2026

Oggetto: UNI.MEC SRL - VIA DEL LAVORO, 13 - RIESE PIO X. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 28/05/2025 per il tramite del SUAP del Comune di Riese Pio X, con cui la ditta UNI-MEC (P.IVA 02413980265), con sede legale e operativa in via del Lavoro n.13 - RIESE PIO X, chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:

- modifica sostanziale dell'impianto che genera emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n.152/2006;

- proseguimento senza modifiche dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che la ditta è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Treviso con decreto n.416 in data 29/08/2018 e rilasciata dal SUAP del Comune di Riese Pio X in data 26/09/2018 relativamente a:

- emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta;
- scarico delle acque reflue industriali originate dall'operazione di taglio ad acqua (water-jet) di lastre in materiali ferrosi e alluminio, nella pubblica fognatura di via del Lavoro a Riese Pio X, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II;

RICHIAMATO il parere favorevole con prescrizioni pervenuto in data 10/11/2017, prot. prov. n.94706, espresso da Alto Trevigiano Servizi Srl per lo scarico delle acque reflue industriali originate dall'operazione di taglio ad acqua (water-jet) di lastre in materiali ferrosi e alluminio nella pubblica fognatura di via del Lavoro a Riese Pio X;

VISTA la nota pervenuta in data 10/10/2018, prot. prov. n. 83754, con cui Alto Trevigiano Servizi





Srl integra quanto già espresso con il succitato parere;

PRESO ATTO del parere dell'ULSS2 - Dipartimento di prevenzione SPISAL pervenuto il 12/05/2026, prot. prov. n.27899;

VISTA la nota in data 02/04/2026, pro. prov. n.19504, con cui si chiedono alla ditta delle integrazioni e al Comune il parere ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e in merito all'impatto acustico ai sensi della L. n.447/1995;

VISTE le integrazioni della ditta pervenute in data 23/04/2026, prot. prov. n.23893, 08/07/2026, prot. prov. n.40319 e 40320, 31/07/2026, prot. prov. n.45535;

VISTA, in particolare, la documentazione relativa all'utilizzo delle superfici scoperte, alla loro estensione e alla modalità di gestione delle superfici scoperte annesse allo stabilimento;

RITENUTO che la ditta non sia soggetta alle prescrizioni dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, soltanto qualora il deposito esterno dei rifiuti aventi codice EER 120101 e EER 150110*, nei quali possono essere presenti sostanze che possono dar luogo a percolamenti con conseguente trascinamento delle stesse nella rete di raccolta delle acque piovane, avvenga in cassoni dotati di copertura e a tenuta;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato dato riscontro, da parte del Comune, alla richiesta dei pareri e alla nota in data 19/08/2026 prot. prov. n.49403 con cui si informava lo stesso che il presente atto sarebbe stato adottato limitatamente agli aspetti ambientali di competenza della Provincia, rinviando al Comune sede dell'impianto ogni valutazione in merito all'impatto acustico ed al S.U.A.P. il conseguente rilascio di quanto previsto dall'art. 8 della Legge n.447/1995, fatto salvo quanto contemplato dall'art. 2 comma 8 bis, della L. n.241/1990;

DATO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi del D.P.P. n. 11 del 21/01/2025;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla ditta con la documentazione pervenuta in data 08/07/2026, prot. prov. n. 40319, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la L.R. n. 12/2024, il R.R. attuativo n. 4/2025 e il D.D.R. n.15/2025;

VISTO l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con D.G.R.V. n.377/2025 e, in particolare, l'azione operativa della Scheda I. 2.a.;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il D.P.R. n. 59/2013, il Piano di Tutela delle Acque e la





L. n.447/1995;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta UNI-MEC SRL nell'impianto sito in via del Lavoro 13 - RIESE PIO X, limitatamente a:

- emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, parte quinta;
- scarico delle acque reflue industriali originate dall'operazione di taglio ad acqua (water-jet) di lastre in materiali ferrosi e alluminio nella pubblica fognatura di Via del Lavoro a Riese Pio X, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II.

ART. 2 - L'Autorizzazione Unica Ambientale aggiorna il decreto n.416 in data 29/08/2018 e rilasciata dal SUAP del Comune di Riese Pio X in data 26/09/2018, che viene revocato a far data dal rilascio del presente atto. Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. n.59/2013, la scadenza fissata dal suddetto decreto. Pertanto l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 26/09/2033 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.59/2013.

ART. 3 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico e nel succitato parere, integrato dalla successiva nota, di Alto Trevigiano Servizi Spa (ex Alto Trevigiano Servizi Srl) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - Il deposito esterno dei rifiuti con codice EER 120101 e EER 150110* deve avvenire in cassoni coperti e a tenuta, secondo le disposizioni dell'art. 39 del PTA.

ART. 5 - Il presente atto è adottato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1, fatto particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di rumore (L. n.447/1995).

ART. 6 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 7 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 8 - Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Riese Pio X perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso), all'Ente gestore della pubblica fognatura e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.





BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

